

**Reg. (UE) 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014-2020.
Avviso Pubblico per la Misura M08, Sottomisure 8.3, 8.4 e 8.5 – Annualità 2020.**

1. PREMESSA

Il presente Avviso pubblico stabilisce i termini e le modalità per l'accesso agli aiuti previsti dalle seguenti Sottomisure del Programma di sviluppo rurale 2014-2020:

- Sottomisura 8.3 – Supporto per la prevenzione dei danni alle foreste da incendi e calamità naturali e eventi catastrofici;
- Sottomisura 8.4 – supporto per la ricostituzione di foreste danneggiate dagli incendi e calamità naturali e eventi catastrofici;
- Sottomisura 8.5 – Sostegno agli investimenti per migliorare la resilienza e il valore ambientale degli ecosistemi forestali.

2. SOTTOMISURA 8.3 - Supporto per la prevenzione dei danni alle foreste da incendi e calamità naturali e eventi catastrofici.

2.1 Descrizione dell'operazione

La sottomisura risponde ai seguenti fabbisogni di sviluppo:

F21 - Favorire la gestione sostenibile delle foreste, la prevenzione degli incendi e la ricostituzione del patrimonio forestale danneggiato (Allegato B).

La sottomisura contribuisce prioritariamente al perseguimento degli obiettivi relativi alla Focus area 5e "Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale", attraverso la conservazione nel tempo dell'efficienza funzionale degli ecosistemi forestali. Secondariamente contribuisce alla Focus area 4c "Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi".

Per garantire la stabilità e l'equilibrio ecologico-ambientale e l'adeguato assolvimento del ruolo multifunzionale delle foreste è necessario introdurre azioni in grado di prevenire il danneggiamento degli ecosistemi forestali e prevenire le frane e le inondazioni assicurando il corretto assetto idrogeologico del territorio forestale. Inoltre, le conseguenze dei cambiamenti climatici stanno determinando, nell'area mediterranea, un aumento del rischio e delle conseguenze negative degli incendi boschivi. Pertanto, diviene prioritario rafforzare le azioni di prevenzione in grado di diminuire la possibilità di innesco o di migliorare la capacità di controllo e vigilanza.

In particolare, per quanto concerne i rischi di tipo abiotico, la sottomisura è finalizzata:

- alla messa in opera di azioni preventive contro gli incendi;
 - al miglioramento della funzione di protezione idrogeologica svolta dalle foreste, mediante introduzione di azioni preventive in aree a rischio di frana o a monte di aree suscettibili di inondazioni;
- mentre, per quanto riguarda i rischi di tipo biotico, la sottomisura è finalizzata alla realizzazione di interventi finalizzati alla prevenzione delle seguenti fitopatie la cui presenza è accertata con decreti ministeriali e che possono determinare una calamità (come evidenziato nel documento segnalato per ciascuna fitopatia):
- *Bursaphelenchus xylophilus* (nematode del pino) - Decisione Commissione europea del 26 settembre 2012 - DM 28/03/2014;
 - *Dryocosmus kuriphilus* (cinipide del castagno) - Centro di Ricerca per l'Agrobiologia e la Pedologia in Atti Accademia Nazionale Italiana di Entomologia, 2009 - DM 30/10/2007;
 - *Thaumetopoea pityocampa* (processionaria del pino) - Centro di Ricerca per l'Agrobiologia e la Pedologia in Atti Accademia Nazionale Italiana di Entomologia, 2009 - DM 30/10/2007.

La necessità di intervento relativa ai rischi biotici si basa sulle analisi e monitoraggio e sulle relative disposizioni conseguenti emanate dal Servizio fitosanitario regionale.

Tutti gli interventi previsti dalla sottomisura sono ricompresi nel Piano Forestale Regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 382/2010 e conformi al Piano regionale antincendi boschivi (DGR n. 1589/2018 e relativi documenti operativi annuali).

2.2 Tipo di sostegno

Sovvenzione in conto capitale.

2.3 Collegamento ad altre normative

Gli interventi fuori art. 42 del TFUE di cui alla Sottomisura 8.3 non contengono elementi di aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107(I) del TFUE.

Altre normative di riferimento:

- D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale";
- legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 "Testo unico regionale per le foreste e relativo regolamento regionale 17 dicembre 2002, n. 7.

2.4 Beneficiari

Il beneficiario del sostegno è l'Agenzia Forestale Regionale quale soggetto delegato dalla Regione ai sensi della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18, in attuazione dell'art. 5, comma 6, d.lgs. 50/2016.

2.5 Costi ammissibili

Sono ritenute ammissibili al sostegno tutte le spese per la realizzazione di investimenti selvicolturali e per la realizzazione o miglioramento di opere (laghetti, prese d'acqua, investimenti sulla viabilità forestale finalizzati alla prevenzione degli incendi) ed interventi di prevenzione finalizzati:

- alla riduzione di biomassa combustibile (diradamenti, sfolli, avviamenti all'altofusto) ed anche alla interruzione della continuità verticale di biomassa nella formazione forestale;
- alla maggiore stabilità ed efficienza del soprassuolo;
- alla riduzione degli effetti dei rischi di tipo biotico sopra riportati.

Sono inoltre ammissibili le spese per la realizzazione e manutenzione di fasce parafuoco e quelle per gli investimenti materiali di tipo mobiliare ed in particolare l'acquisto di strumenti e attrezzature per il monitoraggio (punti di osservazione o scansione delle foreste) e apparati di telecomunicazione, nonché hardware e software dedicati.

Sono altresì ammissibili le spese generali entro il limite del 12%, come indicato al paragrafo 12.

Nel caso che l'investimento riguardi la creazione di fasce parafuoco, i costi ammissibili potranno comprendere, oltre al costo di realizzazione, i successivi costi di manutenzione dell'area interessata relativamente al secondo e al quarto anno successivi a quello di esecuzione della fascia, con esclusione di interventi di tipo agricolo realizzati in aree coperte da impegni agro-ambientali.

Sono escluse tutte le spese concernenti le attività di lotta agli incendi boschivi.

2.6 Condizioni di ammissibilità

Gli interventi previsti sono realizzabili su tutto il territorio rurale regionale in quanto interamente classificato a medio rischio ai sensi della Decisione della Commissione europea del 24 giugno 1993 e dal Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, approvato con DGR 1589/2018.

Gli interventi selvicolturali riguardano in maniera esclusiva foreste appartenenti all'Agenzia Forestale regionale o altre foreste pubbliche su cui l'Agenzia interviene ai sensi della Legge n. 18 del 23 dicembre 2011, art. 19.

Gli interventi di realizzazione e manutenzione di fasce riguardano in maniera esclusiva foreste appartenenti all'Agenzia Forestale regionale o altre foreste su cui l'Agenzia interviene ai sensi della Legge n. 18 del 23 dicembre 2011, art. 19.

Gli interventi di realizzazione e manutenzione di fasce vengono eseguite a protezione delle aree forestali, su proprietà pubblica o privata, rappresentando azioni concrete di riduzione degli inneschi di incendi boschivi e assolvendo in entrambi i casi ruolo di carattere pubblico quali azioni di protezione e di tutela degli ecosistemi forestali dagli incendi boschivi, come comunicato alla Commissione con Procedura di Esenzione SA 50801 (2018 XA).

I contributi sono erogati al netto di eventuali introiti derivanti dall'esecuzione degli interventi selvicolturali.

Gli interventi selvicolturali sono finanziabili una sola volta sulla stessa superficie forestale nell'ambito del periodo di programmazione.

Per garantire il miglioramento della biodiversità, per gli interventi selvicolturali la superficie massima ammessa è di 20 ettari omogenei per tipologia di intervento e tipo di formazione forestale.

Per la realizzazione degli investimenti previsti il sostegno è subordinato alla presenza di un piano di gestione forestale per i titolari di superfici boscate superiori a 100 ha o di un piano pluriennale di taglio per superfici comprese fra 25 e 100 ha, fatti salvi gli interventi di prevenzione dagli incendi boschivi realizzati in conformità al relativo piano regionale.

I piani di gestione ed i piani dei tagli devono essere conformi alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

Il sostegno è subordinato alla presentazione delle informazioni indicate al punto 7.2.

Il territorio rurale regionale non comprende i seguenti ambiti territoriali:

- Centro urbano di Perugia: fogli catastali nn. 214, 215, 233, 234, 251, 251, 253, 267, 268, 401, 402, 403;
- Centro urbano di Terni: fogli catastali nn. Da 106 a 111, da 113 a 119, da 122 a 129, da 131 a 139.

2.7 Principi relativi alla definizione dei criteri di selezione:

I principi relativi alla definizione dei criteri di selezione sono:

- pertinenza e coerenza rispetto alla misura;
- qualità dell'operazione proposta;
- misurabilità e verificabilità dei criteri utilizzati;
- coerenza con gli obiettivi orizzontali (ambiente, clima e innovazione);
- targeting settoriale, localizzativo, strutturale.

In linea con gli obiettivi della sottomisura sono così individuati:

Criterio	Grado	Punti
maggiore rischio di calamità dell'area di intervento	Rischio incendi molto alto	50
	Rischio incendi alto e medio e zona sottoposta al vincolo idrogeologico	30
	Rischio incendi basso e zona non sottoposta al vincolo idrogeologico	5
interventi prevalentemente ricadenti nelle		10

aree della Rete Natura 2000		
interventi prevalentemente ricadenti in altre aree protette		5
maggiore superficie dell'intervento	1 punto per ogni ha di superficie di intervento	Max. 20
A parità di punteggio sarà data preferenza agli interventi posti a quota superiore.		
Verranno ammesse al sostegno esclusivamente le domande che raggiungeranno il punteggio minimo di 20 punti.		

Per il maggiore rischio di incendi si fa riferimento alla figura n. 10 del Piano regionale per le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi, approvato con D.G.R. 1589/2018.

Si specifica che il punteggio relativo al rischio incendi alto, medio o basso può essere attribuito qualora le operazioni sono finalizzate alla messa in opera di azioni preventive contro gli incendi, mentre il punteggio relativo a zona sottoposta/non sottoposta al vincolo idrogeologico può essere attribuito qualora le operazioni sono finalizzate alla miglioramento della funzione di protezione idrogeologica svolta dalle foreste e l'intervento ricada in zone a rischio frana o in zone a monte di aree suscettibili ad inondazioni, come definite dall'IFFI "Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia" - Ispra ai sensi della Legge 183/1989.

2.8 Importi e tassi di sostegno

In considerazione delle finalità pubbliche dell'operazione l'intensità dell'aiuto è il 100% dei costi sostenuti in considerazione del fatto che gli investimenti previsti rivestono esclusivamente interesse sociale e ambientale e non producono alcun reddito.

3. SOTTOMISURA 8.4 – Supporto per la ricostituzione di foreste danneggiate dagli incendi e calamità naturali e eventi catastrofici.

3.1 Descrizione dell'operazione

La sottomisura risponde ai seguenti fabbisogni di sviluppo:

F21 - Favorire la gestione sostenibile delle foreste, la prevenzione degli incendi e la ricostituzione del patrimonio forestale danneggiato (Allegato B).

La sottomisura contribuisce prioritariamente al perseguimento degli obiettivi relativi alla Focus area 5e "Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale", attraverso la conservazione nel tempo dell'efficienza funzionale degli ecosistemi forestali. Secondariamente contribuisce alla Focus area 4c "Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi".

L'operazione è finalizzata alla ricostituzione di boschi danneggiati dagli incendi e da altri eventi catastrofici dovuti al cambiamento climatico (schianti conseguenti a nevicate pesanti, venti di forte intensità e collasso fisiologico dovuto a prolungati periodi di aridità). L'obiettivo è quello di velocizzare il ripristino delle condizioni di efficienza funzionale preesistenti o comunque di riattivare opportunamente le dinamiche naturali capaci di riportare in breve alla ricostituzione di un efficiente soprassuolo forestale.

In particolare, l'azione prevede la realizzazione di interventi selvicolturali per la ricostituzione dei boschi danneggiati mediante taglio ed esbosco del materiale danneggiato. Inoltre, se del caso potranno essere previsti interventi di rinfoltimento, interventi di ingegneria naturalistica per impedire possibili dissesti idrogeologici (vminate, cordone, rivestimenti del terreno ed altri interventi di ingegneria naturalistica), interventi di ricostituzione della viabilità forestale interessata e interventi migliorativi della situazione preesistente quali fasce parafulco e viabilità di accesso.

Le tipologie di situazioni oggetto di aiuto, comprendono esclusivamente soprassuoli in cui il livello di danneggiamento del potenziale forestale sarà pressoché totale (incendi, schianti, collasso fisiologico per aridità). In ogni caso, la stima della percentuale del danno della capacità produttiva delle foreste verrà effettuato rilevando la quantità di biomassa legnosa dei soggetti arborei morti o danneggiati rispetto alla situazione preesistente.

3.2 Tipo di sostegno

Sovvenzione in conto capitale.

3.3 Collegamento ad altre normative

Gli interventi fuori art. 42 del TFUE di cui alla Sottomisura 8.4 non contengono elementi di aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107(I) del TFUE.

Altre normative di riferimento:

- D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale";
- legge n. 353/2000, legge quadro in materia di incendi;
- legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 "Testo unico regionale per le foreste e relativo regolamento regionale 17 dicembre 2002, n. 7.

3.4 Beneficiari:

Il beneficiario del sostegno è l'Agenzia Forestale Regionale quale soggetto delegato dalla Regione ai sensi della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18, in attuazione dell'art. 5, comma 6, d.lgs. 50/2016.

3.5 Costi ammissibili

Sono ammissibili al sostegno tutte le spese per gli investimenti quali la realizzazione di interventi selvicolturali, compreso l'esbosco del materiale legnoso, e di interventi di ingegneria ambientale per la ricostituzione dei boschi danneggiati.

Sono altresì ammissibili le spese generali entro il limite del 12%, come indicato al paragrafo 12.

3.6 Condizioni di ammissibilità

Gli interventi di ricostituzione dei boschi percorsi da incendio verranno realizzati nel rispetto della legge 353/2000, la quale stabilisce che nel caso di interventi di rimboschimento e di ingegneria ambientale gli stessi possono essere realizzati solo previa specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla Regione, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici.

Gli interventi riguardano in maniera esclusiva foreste appartenenti all'Agenzia Forestale regionale o altre foreste pubbliche su cui l'Agenzia interviene ai sensi della Legge n. 18 del 23.dicembre 2011, art. 19.

Nel caso di eventi calamitosi, con esclusione degli incendi, gli stessi devono essere stati oggetto di riconoscimento formale da parte di una pubblica Autorità.

A sensi dell'art. 19 del regolamento regionale n. 7/2002 il ripristino del bosco danneggiato o distrutto totalmente o parzialmente a seguito di incendio o di invasione di insetti, funghi o altri fatti dannosi, deve essere eseguito con le seguenti modalità:

a) se trattasi di latifoglie il ripristino deve essere effettuato mediante taglio di ceduzione, o di tramarratura qualora il collesso dovesse risultare danneggiato;

b) se trattasi di conifere, qualora non vi sia rinnovazione naturale tale da garantire la ricostituzione del bosco, si deve provvedere al reimpianto del bosco;

c) se trattasi di boschi misti di conifere e latifoglie, il ripristino deve essere effettuato specificatamente secondo le modalità di cui ai punti a) e b) in base alla composizione specifica riscontrata.

Le superfici forestali oggetto di aiuto devono presentare una percentuale di danneggiamento superiore al 20% della biomassa legnosa dei soggetti arborei ed il danneggiamento deve essere certificato dall'Autorità nazionale competente (la Regione ai sensi della l. 353/2000).

Nel caso di ricostituzione di foreste danneggiate dagli incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici la stima della percentuale del danno della capacità produttiva delle foreste è effettuato rilevando la quantità di biomassa legnosa dei soggetti arborei morti o danneggiati rispetto alla situazione preesistente.

I contributi sono erogati al netto di eventuali introiti derivanti dall'esecuzione degli interventi selvicolturali.

Gli interventi selvicolturali sono finanziabili una sola volta sulla stessa superficie forestale nell'ambito del periodo di programmazione.

Per la realizzazione degli investimenti previsti il sostegno è subordinato alla presenza di un piano di gestione forestale per i titolari di superfici boscate superiori a 100 ha o di un piano pluriennale di taglio per superfici comprese fra 25 e 100 ha.

I piani di gestione ed i piani dei tagli devono essere conformi alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

Il sostegno è subordinato alla presentazione delle informazioni indicate al punto 7.2.

Gli interventi, in generale, sono realizzabili su tutto il territorio rurale regionale. Il territorio rurale regionale non comprende i seguenti ambiti territoriali:

- Centro urbano di Perugia: fogli catastali nn. 214, 215, 233, 234, 251, 251, 253, 267, 268, 401, 402, 403;
- Centro urbano di Terni: fogli catastali nn. da 106 a 111, da 113 a 119, da 122 a 129, da 131 a 139.

3.7 Principi relativi alla definizione dei criteri di selezione:

I principi relativi alla definizione dei criteri di selezione sono:

- pertinenza e coerenza rispetto alla misura;
- qualità dell'operazione proposta;
- misurabilità e verificabilità dei criteri utilizzati;
- coerenza con gli obiettivi orizzontali (ambiente, clima e innovazione);
- targeting settoriale, localizzativo, strutturale;

ed in linea con gli obiettivi della sottomisura sono così individuati:

Criterio	Punti
interventi prevalentemente ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000	10
interventi prevalentemente ricadenti in altre aree protette	5
maggiore superficie dell'intervento: 1 punto per ogni ha di superficie di intervento	Max. 20
A parità di punteggio sarà data preferenza agli interventi posti a quota superiore.	
Verranno ammesse al sostegno esclusivamente le domande che raggiungeranno il punteggio minimo di 10 punti.	

3.8 Importi e tassi di sostegno:

In considerazione delle finalità pubbliche dell'operazione l'intensità dell'aiuto è il 100% dei costi sostenuti in considerazione del fatto che gli investimenti previsti rivestono esclusivamente interesse sociale e ambientale e non producono alcun reddito.

L'intensità dell'aiuto del 100% tiene conto degli altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi i pagamenti nell'ambito di altre misure nazionali o dell'Unione o nell'ambito di polizze assicurative per gli stessi costi ammissibili.

4. SOTTOMISURA 8.5 – Sostegno agli investimenti per migliorare la resilienza e il valore ambientale degli ecosistemi forestali.

4.1 Descrizione dell'operazione

La sottomisura risponde ai seguenti fabbisogni di sviluppo:

F21 - Favorire la gestione sostenibile delle foreste, la prevenzione degli incendi e la ricostituzione del patrimonio forestale danneggiato (Allegato B).

F22 - Accrescere la diversificazione strutturale dei boschi cedui e rinaturalizzazione delle foreste.

La sottomisura contribuisce prioritariamente al perseguimento degli obiettivi relativi alla Focus area 5e "Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale", attraverso l'aumento della resilienza degli ecosistemi e quindi, conseguentemente, la conservazione nel tempo dell'efficienza funzionale. Secondariamente contribuisce alla Focus area 4a "Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa".

La sottomisura dà attuazione al Piano Forestale Regionale per quanto concerne la gestione sostenibile delle foreste di proprietà pubblica ed è finalizzata a favorire gli investimenti non remunerativi che sono necessari per il raggiungimento di obiettivi ambientali o per valorizzare in termini di pubblica utilità le aree forestali interessate. In particolare, in considerazione del contesto forestale dell'Umbria, caratterizzato dalla notevole diffusione dei boschi cedui e dalla presenza di boschi di conifere di origine artificiale, la misura è rivolta prioritariamente al miglioramento della biodiversità delle foreste attraverso il miglioramento della diversificazione strutturale dei boschi cedui, la rinaturalizzazione delle fustaie di conifere di origine artificiale ed il recupero di boschi di castagno, con esclusione dei castagneti da frutto. Gli investimenti finalizzati alla diversificazione dei boschi cedui sono in grado di assicurare un adeguato miglioramento della biodiversità delle foreste dell'Umbria come specificato nell'analisi di contesto ed indicato nel Piano Forestale Regionale.

Gli interventi relativi alla rinaturalizzazione dei boschi di conifere consistono in interventi di diradamento finalizzati a consentire il reinsediamento per via naturale (rinnovazione spontanea) di latifoglie all'interno di boschi di conifere di origine artificiale. E' comunque escluso il ripopolamento con specie simili.

Il recupero dei boschi di castagno, esclusi i castagneti da frutto, è finalizzato a garantire la conservazione di un habitat forestale di interesse comunitario e comprende il taglio delle piante appartenenti a specie diverse, il taglio dei polloni di castagno, capitozzatura e potatura e, ove necessario, formazione/ripristino dei ripiani del terreno.

Gli obiettivi operativi della sottomisura sono prioritariamente l'aumento della resilienza degli ecosistemi forestali e, conseguentemente, l'aumento della CO₂ stoccata negli ecosistemi forestali mediante avviamento dei cedui all'alto fusto, interventi di diradamento dei cedui avviati, finalizzati alla diversificazione strutturale dei boschi cedui, e interventi di rinaturalizzazione delle fustaie di conifere di origine artificiale.

La sottomisura contribuisce, inoltre, al miglioramento della biodiversità delle foreste attraverso la diversificazione strutturale dei popolamenti e la rinaturalizzazione dei boschi di conifere di origine artificiale.

Sono ammesse le seguenti tipologie di intervento:

- 1 - avviamento all'alto fusto dei boschi cedui;
- 2 - diradamento di cedui avviati all'alto fusto da almeno 10 anni;
- 3 - rinaturalizzazione di fustaie di conifere;
- 4 - recupero dei boschi di castagno, con esclusione dei castagneti da frutto;
- 5 - realizzazione, ripristino e mantenimento di stagni, laghetti e torbiere all'interno di superfici forestali;
- 6 - redazione di piani di gestione forestale per superfici forestali superiori a 100 ha o di piani pluriennali di taglio per superfici comprese fra 25 e 100 ha, conformi alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

La sottomisura presenta evidenti sinergie con la misura 15.1, riferita al miglioramento funzionale dei boschi cedui, in quanto interviene principalmente sui popolamenti di alto fusto (esistenti o avviati a tale forma di governo) o nella realizzazione di biotopi all'interno delle superfici forestali.

4.2 Tipo di sostegno

Sovvenzione in conto capitale.

4.3 Collegamento ad altre normative

Gli interventi fuori art. 42 del TFUE di cui alla Sottomisura 8.5 non contengono elementi di aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107(I) del TFUE.

Altre normative di riferimento:

- D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale";
- legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 "Testo unico regionale per le foreste e relativo regolamento regionale 17 dicembre 2002, n. 7.

4.4 Beneficiari

Il beneficiario del sostegno è l'Agenzia Forestale Regionale quale soggetto delegato dalla Regione ai sensi della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18, in attuazione dell'art. 5, comma 6, d.lgs. 50/2016.

4.5 Costi ammissibili

Sono ritenute ammissibili al sostegno le spese per la realizzazione degli interventi selvicolturali di avviamento e diradamento dei boschi, compresi i costi di esbosco, e le spese per la realizzazione, ripristino e mantenimento di stagni, laghetti e torbieri all'interno di superfici forestali, comprese le spese generali entro il limite del 12%, come indicato al paragrafo 12.

Sono inoltre ammissibili le spese relative alla redazione dei piani di gestione forestale per superfici forestali superiori a 100 ha o di piani pluriennali di taglio per superfici comprese fra 25 e 100 ha, esclusivamente per i boschi che non rivestono particolare interesse economico e che non sono gestite prioritariamente per finalità economiche.

I contributi sono erogati al netto di eventuali introiti derivanti dall'esecuzione degli interventi selvicolturali.

I costi di manutenzione e gestione generale non sono ammissibili.

Gli interventi selvicolturali sono finanziabili una sola volta sulla stessa superficie forestale nell'ambito del periodo di programmazione.

Per garantire il miglioramento della biodiversità, per gli interventi selvicolturali la superficie massima ammessa è di 20 ettari omogenei per tipologia di intervento e tipo di formazione forestale.

Per il combinato disposto dell'art. 68, paragrafo 1, del Reg. 1303/2013, dell'art. 21 del Reg. 480/2014 e dell'art. 124, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 la decisione di sovvenzione può autorizzare il finanziamento dei costi indiretti del beneficiario mediante applicazione di tassi fissi, sino al massimale del 7 % del totale dei costi diretti ammissibili per l'azione, tranne qualora il beneficiario riceva una sovvenzione di funzionamento finanziata dal bilancio unionale.

4.6 Condizioni di ammissibilità

La misura nel suo complesso è finalizzata a garantire il miglioramento delle funzioni di interesse pubblico svolte dalle foreste ed in particolare: la conservazione ed il miglioramento della biodiversità (diversificazione strutturale e recupero di popolamenti in regressione) e la resilienza degli ecosistemi.

Gli interventi riguardano in maniera esclusiva foreste appartenenti all'Agenzia Forestale regionale o altre foreste pubbliche su cui l'Agenzia interviene ai sensi della Legge n. 18 del 23 dicembre 2011, art. 19.

Per la realizzazione degli investimenti previsti il sostegno è subordinato alla presenza di un piano di gestione forestale per i titolari di superfici boscate superiori ai 100 ha o di un piano pluriennale di taglio per superfici comprese fra 25 e 100 ha.

I piani di gestione ed i piani dei tagli devono essere conformi alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

Il sostegno è subordinato alla presentazione delle informazioni indicate al punto 7.2.

Gli interventi, in generale, sono realizzabili su tutto il territorio rurale regionale. Il territorio rurale regionale non comprende i seguenti ambiti territoriali:

- Centro urbano di Perugia: fogli catastali nn. 214, 215, 233, 234, 251, 251, 253, 267, 268, 401, 402, 403;
- Centro urbano di Terni: fogli catastali nn. da 106 a 111, da 113 a 119, da 122 a 129, da 131 a 139.

4.7 Principi relativi alla definizione dei criteri di selezione:

I principi relativi alla definizione dei criteri di selezione sono:

- pertinenza e coerenza rispetto alla misura;
- qualità dell'operazione proposta;
- misurabilità e verificabilità dei criteri utilizzati;
- coerenza con gli obiettivi orizzontali (ambiente, clima e innovazione);
- targeting settoriale, localizzativo, strutturale.

ed in linea con gli obiettivi della sottomisura sono così individuati:

Criterio	Punti
interventi prevalentemente ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000	10
interventi prevalentemente ricadenti in altre aree protette	5
maggiore superficie dell'intervento: 1 punto per ogni ha di superficie di intervento	Max. 20
A parità di punteggio sarà data preferenza agli interventi posti a quota superiore.	
Verranno ammesse al sostegno esclusivamente le domande che raggiungeranno il punteggio minimo di 10 punti.	

4.8 Importi e tassi di sostegno:

In considerazione delle finalità pubbliche della misura l'intensità dell'aiuto è così definita:

100% dei costi dell'investimento ammissibile sostenuti dalle autorità pubbliche.

5. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO - DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

5.1 Le domande di sostegno per accedere ai fondi, formulate sugli appositi modelli, devono essere compilate utilizzando la procedura informatica messa a disposizione da AGEA sul portale SIAN (www.sian.it).

5.2 Le domande a valere sull'intervento **8.3.1** e **8.4.1** devono essere presentate o compilate e convalidate dalla procedura informatica a far data dalla pubblicazione del presente Avviso e fino al **30 settembre 2020**.

Le domande a valere sull'intervento **8.5.1** devono essere presentate o compilate e convalidate dalla procedura informatica a far data dalla pubblicazione del presente Avviso e fino al **30 giugno 2020**.

5.3 Le domande in forma digitale, sottoscritte dal beneficiario, devono essere presentate a mezzo PEC alla Regione Umbria - Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria - Via Mario Angeloni, 06124 Perugia, entro i termini indicati al precedente paragrafo 5.2.

5.4 Le domande di sostegno devono comprendere i progetti distinti per le singole sottomisure.

5.5 Nel caso in cui la domanda presenti elementi mancanti o irregolari, ne è consentita l'integrazione e la regolarizzazione entro un termine congruo con la procedura e fissato dal Servizio competente. La domanda non è ricevibile nelle seguenti condizioni:

- il mancato rispetto del termine di scadenza di presentazione della domanda;
- la mancata sottoscrizione della domanda da parte del legale rappresentante.

5.6 Il beneficiario ha l'obbligo di aggiornare il fascicolo aziendale, secondo le modalità e le regole definite da AGEA.

6. PROCEDIMENTO

6.1 Sono di competenza del Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria della Giunta regionale – Sezione Tutela delle foreste e funzioni decentrate, il cui responsabile è individuato quale unità organizzativa responsabile del procedimento, le seguenti attività:

- l'istruttoria tecnica ed amministrativa della domanda di sostegno e dei progetti;
- la predisposizione del documento istruttorio e della proposta di approvazione dei progetti;
- l'istruttoria e la proposta di approvazione del consuntivo dei lavori realizzati;
- la predisposizione degli elenchi di liquidazione.

Le attività istruttorie comprendono le richieste, sottoscritte dal responsabile del procedimento, di integrazione o regolarizzazione delle domande di sostegno o pagamento risultate incomplete o irregolari, dando termini per la ricezione della documentazione o per la regolarizzazione coerenti con i tempi dei procedimenti di approvazione o pagamento.

6.2 Entro 15 giorni, a partire dal giorno successivo della ricezione delle domande di sostegno, il Servizio competente effettua la verifica della ricevibilità e formula eventuale richiesta di integrazione e regolarizzazione.

Entro 60 giorni, a partire dal giorno successivo della ricezione delle domande di sostegno integrate, regolarizzate e corredate di progetti definitivi, il Servizio effettua l'istruttoria tecnico-amministrativa degli stessi ed invia eventuali richieste di integrazione.

Entro 60 giorni dalla presentazione dei progetti esecutivi completi della documentazione necessaria per la loro approvazione, il Servizio effettua l'istruttoria tecnico-amministrativa dei progetti sopra indicati e propone l'atto di approvazione e ammissione ai contributi degli interventi.

L'eventuale concessione degli aiuti è comunicata al beneficiario mediante PEC entro 15 giorni dall'atto di approvazione e ammissione al finanziamento del progetto.

6.3 La durata delle fasi indicate è rispettata qualora vengano rispettati tutti gli adempimenti pregiudiziali all'inizio di ogni fase istruttoria del procedimento. In ogni caso i termini devono intendersi indicativi in quanto strettamente correlati alle risorse umane che verranno messe a disposizione per l'attività istruttoria. Con la pubblicazione delle presenti disposizioni si intendono assolti anche gli obblighi derivanti dagli art. 7 e 8 della legge 241/90 e s.m. e int., in tema di comunicazione dell'avvio del procedimento.

6.4. Il Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria, effettuati i controlli amministrativi sulla contabilità finale, o relativa a stralci funzionali, e gli accertamenti con sopralluogo, assume le determinazioni conseguenti alle risultanze dell'accertamento finale e provvede all'inoltro, degli elenchi di liquidazione all'organismo pagatore per l'erogazione per il tramite dell'autorità di gestione, del saldo del contributo. Il provvedimento di approvazione dello stato finale è inoltre notificato al beneficiario.

L'istruttoria delle domande di pagamento è effettuata in conformità a quanto stabilito dall'articolo 48 e successivi del Reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014 ed in particolare:

a) tutte le domande di sostegno e di pagamento, nonché le dichiarazioni presentate da beneficiari o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti, sono sottoposte a controlli amministrativi che riguardano tutti gli elementi che è possibile e appropriato verificare mediante questo tipo di controlli. Le procedure attuate presuppongono la registrazione dell'attività di controllo svolta, dei risultati della verifica e delle misure adottate in caso di constatazione di discrepanze.

b) i controlli amministrativi sulle domande di sostegno garantiscono la conformità dell'operazione con gli obblighi applicabili stabiliti dalla legislazione unionale o nazionale o dal programma di sviluppo rurale, compresi quelli in materia di appalti pubblici, aiuti di Stato e altre norme e requisiti obbligatori. I controlli comprendono in particolare la verifica dei seguenti elementi:

i) l'ammissibilità del beneficiario;

ii) i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi inerenti all'operazione per cui si chiede il sostegno;

iii) il rispetto dei criteri di selezione;

iv) per i costi di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, esclusi contributi in natura e ammortamenti, una verifica della ragionevolezza dei costi dichiarati, comprese le spese generali. I costi sono valutati con un sistema di valutazione adeguato, quale ad esempio il ricorso a costi di riferimento (prezzario), il raffronto di diverse offerte oppure, qualora necessario, l'esame di un comitato di valutazione.

c) I controlli amministrativi sulle domande di pagamento comprendono in particolare, e nella misura in cui sia pertinente per la domanda presentata, la verifica:

i) della conformità dell'operazione completata con l'operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di sostegno;

ii) dei costi sostenuti e dei pagamenti effettuati.

d) I controlli amministrativi comprendono procedure intese a evitare doppi finanziamenti irregolari tramite altri regimi nazionali o unionali o periodi di programmazione precedenti. In presenza di altre fonti di finanziamento, nell'ambito dei suddetti controlli si verifica che l'aiuto totale percepito non superi i limiti massimi consentiti o le aliquote di sostegno.

e) I controlli amministrativi sulle operazioni comprendono almeno una visita sul luogo dell'operazione sovvenzionata o del relativo investimento per verificare la realizzazione dell'investimento stesso.

6.5 Per effetto dei provvedimenti restrittivi adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri al fine di contrastare la pandemia da COVID-19, in taluni casi non è possibile effettuare visite *in situ* ma, allo stesso tempo, occorre garantire un livello di controllo tale da non comportare rischio per il fondo.

Pertanto, in riferimento alle Istruzioni Operative n. 25-2020 di AGEA, nel periodo di cui sopra è prevista la possibilità di eseguire la visita in situ in modalità alternativa equivalente, per cui delle Istruz. si prevede, in deroga all'articolo 48, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, che le visite in situ agli investimenti sostenuti prima di concedere i pagamenti finali (SALDI) sono sostituite da prove documentali pertinenti, comprese le foto georiferite, che devono essere fornite dal beneficiario.

La procedura per la fornitura di immagini georiferite o prodotti equivalenti da parte dei beneficiari allo scopo di documentare la realizzazione degli investimenti di tipo materiale. Se tali visite agli investimenti sostenuti non possono essere sostituite da prove documentali pertinenti, a causa delle limitazioni negli spostamenti imposte dai Decreti Ministeriali emanati per fronteggiare l'emergenza COVID-19, anche a causa della complessità del progetto o per altre cause di forza maggiore previste dall'art. 4 del regolamento (UE) 640/2014, tali visite sono eseguite con procedura ordinaria eseguendo la visita in situ presso il luogo di realizzazione dell'operazione dopo il periodo emergenziale di confinamento derivante dall'emergenza COVID-19 e comunque dopo aver effettuato il pagamento finale (SALDO).

Le suddette modalità di esecuzione della visita in situ sono oggetto di registrazione nel sistema SIAN. L'istruttore deve compilare la check list disponibile su sistema SIAN relativa alla visita in situ.

6.6 Il termine per la presentazione della domanda di pagamento relativa al consuntivo conclusivo dei lavori, completo della rendicontazione delle spese, è fissato al **30 giugno 2021**.

6.7 Il saldo del finanziamento è versato a lavori ultimati, previa presentazione di apposita domanda di pagamento, completa della rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta, ed approvazione del consuntivo dei lavori.

6.8 Sono ammissibili a liquidazioni anche domande di pagamento per consuntivi relativi a stralci funzionali di importo non inferiore al 30 per cento del finanziamento assegnato, per i quali deve essere prodotta la medesima documentazione richiesta per la liquidazione del saldo.

6.9 I pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili nel corso dei controlli amministrativi di cui all'articolo 48 del Reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014. Il Servizio regionale competente esamina la domanda di pagamento ricevuta dal beneficiario e stabilisce gli importi ammissibili al sostegno. Essa determina:

a) l'importo cui il beneficiario ha diritto sulla base della domanda di pagamento e della decisione di sovvenzione;

b) l'importo cui il beneficiario ha diritto dopo un esame dell'ammissibilità delle spese riportate nelle domanda di pagamento.

Se l'importo stabilito in applicazione del secondo comma, lettera a), supera l'importo stabilito in applicazione della lettera b) dello stesso comma di più del 10 %, si applica una sanzione amministrativa all'importo stabilito ai sensi della lettera b). L'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno.

Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

6.10 La sanzione amministrativa di cui al punto 6.9 si applica, mutatis mutandis, alle spese non ammissibili rilevate durante i controlli in loco. In tal caso la spesa controllata è la spesa cumulata sostenuta per l'operazione di cui trattasi. Ciò lascia impregiudicati i risultati dei precedenti controlli in loco delle operazioni in questione.

6.11 In materia di riduzioni ed esclusioni si fa riferimento a quanto disciplinato dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

7. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN ALLEGATO ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO

7.1 Unitamente alle domande di sostegno il beneficiario deve presentare i progetti di intervento, redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione, il quale deve contenere i seguenti elementi:

- a) Inquadramento generale e prescrizioni di intervento da compilare per ogni singolo corpo o intervento omogeneo:
- Soggetto titolare del terreno;
 - Ubicazione dell'intervento: Comune, località, riferimenti catastali (foglio e particelle);
 - Superficie totale di intervento;
 - Inquadramento stazionale dell'area di intervento;

Inoltre, nel caso di interventi selvicolturali:

- Composizione dendrologica del soprassuolo;
- Forma di governo e tipo di trattamento in atto;
- Età del soprassuolo;
- Stima dei principali caratteri dendrometrici (fustaie: numero di piante per ettaro, altezza media e diametro medio; cedui: numero di ceppaie per ettaro, numero di matricine per ettaro, altezza media dei polloni e diametro medio dei polloni);
- Tecnica selvicolturale di intervento (intensità e modalità);
- Indicazione delle vie di accesso e di smacchio esistenti e di quelle eventualmente da ripristinare o mantenere;

Nel caso di interventi di protezione idrogeologica e opere antincendio

- descrizione delle opere previste;
- materiali utilizzati;
- modalità di esecuzione.

- b) Computo metrico-estimativo:

deve essere applicato il prezzario regionale per le opere di miglioramento fondiario – capitolo "Rimboschimenti, arboricoltura da legno ed interventi di selvicoltura" – Sezione II "Lavori forestali a finalità ambientale" – approvato con D.G.R. n. 1023 del 06.09.2019, pubblicato sul BUR n. 46 del 11.09.2019, S.O. n. 2.

Per eventuali voci di spesa non previste nel citato prezzario, i relativi prezzi possono essere ricavati da altri prezzari regionali in vigore ovvero essere determinati mediante specifiche analisi.

Nell'ambito del costo del progetto può essere indicata un'aliquota per spese generali, determinate sulla base di specifiche analisi dei costi, non superiore al 12% dell'importo dei lavori, destinata a compensare spese generali, di progettazione, direzione e rendicontazione ed eventuale collaudo dei lavori.

- c) Documentazione amministrativa:

- Visura catastale, o documentazione equipollente, relativa ai terreni interessati;
- Delibera/determinazione del beneficiario di approvazione del progetto esecutivo ove siano indicati chiaramente gli interventi richiesti;
- Autorizzazioni previste da leggi e regolamenti vigenti; nel caso di interventi ricadenti nelle aree di cui all'art. 13 della legge regionale n. 27/2000 (SIC, ZPS e SIR) gli stessi devono essere sottoposti a valutazione di incidenza. Nelle more del rilascio delle autorizzazioni potrà essere prodotta copia delle relative richieste agli Uffici competenti;
- Dichiarazione del beneficiario che esonera l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità per danni arrecati a persone o cose durante l'esecuzione dei lavori;
- Delega/affidamento del titolare dei terreni al beneficiario alla redazione del progetto esecutivo, all'esecuzione dei lavori ed alla riscossione dei contributi (Modello A);
- riferimenti al piano di gestione forestale o piano pluriennale dei tagli interessati dagli interventi;
- Dichiarazione di conoscenza:

- di essere consapevole di non avere nulla da rivendicare nei confronti della Regione Umbria, dell'OP AGEA, dello Stato e della Commissione Europea in caso di impossibilità di erogazione degli aiuti;

d) Cartografia

- Corografia a scala 1:25.000;
- Planimetria catastale a scala non inferiore a 1:5.000;
- File in formato shape (realizzato fotointerpretando alla scala 1:2.500 con sfondo ortofoto 2011 e streetview in ambiente QGis), relativo alla perimetrazione, o individuazione nel caso di interventi lineari (strade, fasce antincendio) dell'intervento eseguito sulle basi catastali disponibili (allegato obbligatorio).

Nel caso di realizzazione di invasi antincendio devono essere allegate:

- superficie di ingombro dell'invase a scala non inferiore a 1:5.000;
- sezioni longitudinali e trasversali in scala non inferiore a 1:200.

Nel caso di opere di ingegneria naturalistica:

- schede tecniche delle tipologie di intervento previste.

e) Check list di autovalutazione in merito alle procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture (ai sensi del D.Lgs n. 50/2016) in relazione alle procedure adottate o in via di adozione da parte dell'Ente, in conformità alle disposizioni emanate da AGEA – Op, sottoscritte dal Responsabile Unico del Procedimento.

Tutta la documentazione presentata deve risultare conforme alle prescrizioni dell'organismo pagatore.

7.2 Tutti i dati e le informazioni indicati al punto 7.1 lettera a) devono provenire dal piano di gestione forestale per proprietà superiori a 100 ettari o da un piano pluriennale di taglio per le proprietà comprese fra 25 e 100 ettari. Fanno eccezioni gli interventi finalizzati alla prevenzione degli incendi e la ricostituzione dei boschi percorsi dal fuoco, per i quali il progetto dovrà riportare il grado di rischio di incendio dell'area interessata dall'intervento.

7.3 Documentazione progettuale aggiuntiva a quella previste al punto 7.1 del presente Avviso, sarà richiesta qualora ritenuta necessaria al fine di valutare l'ammissibilità dell'operazione proposta a contributo.

7.4 Qualora si rendano necessarie varianti al progetto definitivo, così come definite al punto 9 del presente Avviso, il beneficiario deve elaborare e presentare nei termini indicati dal Servizio competente, il progetto esecutivo approvato dall'ente.

8. IMPEGNI DEI BENEFICIARI

8.1 Il beneficiario ai fini dell'ottenimento dei contributi, assume quali proprie dichiarazioni ed impegni di carattere generale:

- che quanto esposto nella domanda risponde al vero, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;
- di essere a conoscenza delle disposizioni e norme comunitarie e nazionali che disciplinano la corresponsione degli aiuti richiesti con la domanda;
- di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal Programma di Sviluppo Rurale Regionale 2014-2020 sottoposto all'approvazione della Commissione europea per accedere alle misure prescelte;
- di essere a conoscenza che le misure cui ha aderito potranno subire, da parte della Commissione europea, alcune modifiche che accetta sin d'ora riservandosi, in tal caso, la facoltà di recedere dall'impegno prima della conclusione della fase istruttoria della domanda;
- di accettare sin d'ora eventuali modifiche al regime di aiuti di cui al Reg. (UE) n. 1305/2013, introdotte con successivi regolamenti comunitari, anche in materia di controlli e sanzioni;
- di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli adempimenti precisati nel Programma, nel presente bando e nella domanda;
- di essere pienamente a conoscenza del contenuto del Programma di Sviluppo Rurale e degli obblighi specifici che assume a proprio carico con la presentazione della domanda;
- di essere a conoscenza che in caso di affermazioni fraudolente e/o mancato rispetto degli impegni sottoscritti, tranne i casi di forza maggiore, sarà passibile delle sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dagli artt. 35 e 36 (riduzioni ed esclusioni) del Reg. delegato (UE) n. 640/2014, di quanto disciplinato dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- di consentire che l'autorità competente abbia accesso, in ogni momento e senza restrizione, agli appezzamenti e agli impianti dell'azienda e alle sedi del richiedente per le attività di ispezione previste, nonché a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli;
- che per la realizzazione degli interventi di cui alla presente domanda non ha chiesto e non intende chiedere per il futuro contributi ad altri enti pubblici;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dalla legge 898/86 e successive modifiche ed integrazioni riguardanti, tra l'altro, sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'art. 33 del decreto legislativo 228/2001;
- di essere a conoscenza che in caso di affermazioni fraudolente sarà passibile delle sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente.

Ed inoltre si impegna:

- a restituire senza indugio, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte degli Organismi Pagatori, le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, ovvero sanzioni amministrative, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali;
- a riprodurre o integrare la presente domanda, nonché a fornire ogni altra eventuale documentazione necessaria, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale concernente il sostegno allo sviluppo rurale e del Programma di Sviluppo rurale regionale approvato dalla Commissione europea;
- a comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda;
- a rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività relative al Reg. (UE) n. 1305/2013;
- ad esonerare l'Amministrazione regionale da ogni responsabilità derivante dal pagamento del contributo richiesto, nei confronti di terzi aventi causa a qualsiasi titolo.

Le dichiarazioni e gli impegni sono assunti, ai sensi e per l'effetto degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, mediante la sottoscrizione del modello di domanda.

9. VARIANTI E PROROGHE

9.1 Le varianti devono essere autorizzate dal Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria che si riserva di accettarle o meno. Le varianti non possono in ogni caso determinare l'aumento del contributo assegnato.

Sono da considerarsi varianti tutti i cambiamenti al progetto originale che comportino modifiche agli obiettivi ed ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, in particolare: cambio di beneficiario, cambio di sede dell'investimento, modifiche tecniche sostanziali delle opere approvate, modifica della tipologia di opere approvate.

Modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative, purché contenute in una limitata percentuale di spesa, così come cambi di preventivo, purché sia garantita la possibilità di identificare il bene e fermo restando la spesa ammessa in sede di istruttoria, di norma non sono considerate varianti al progetto originario.

Più in particolare, è consentita la richiesta di una sola variante nel corso della realizzazione del programma d'investimenti, qualora giustificata da un intervento sostanziale e da una maggiore coerenza con gli obiettivi del programma, fermo restando il limite massimo di spesa ammessa, il termine per la realizzazione degli investimenti e la tipologia degli investimenti che hanno originato l'attribuzione di punteggi.

Non sono considerate varianti le modifiche non sostanziali, se coerenti con gli obiettivi del programma e rappresentate dall'introduzione di più idonee soluzioni tecnico – economiche, fermi restando i limiti massimi di spesa e di contributo approvati e i termini di realizzazione previsti.

Le modifiche non sostanziali per le loro caratteristiche non alterano le finalità, la natura, la funzione e la tipologia dell'operazione.

Si considerano modifiche non sostanziali: quelle modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative di uno o più interventi che possono comportare anche una variazione della spesa tra interventi non superiore al 10% della spesa ammessa per l'operazione, così come il cambio di preventivo, purché sia garantita la possibilità di identificare il bene.

Delle variazioni non sostanziali, previo accertamento delle condizioni sopra specificate, dovrà essere dato atto dall'incaricato dell'accertamento finale nel relativo rapporto informativo.

La percentuale massima ammissibile in diminuzione sull'importo concesso è il 50 per cento.

9.2 I termini di scadenza per l'esecuzione delle operazioni e l'effettuazione delle relative spese non sono prorogabili, salvo proroghe autorizzate dal Responsabile di misura competente o intervenute cause di forza maggiore riconosciute dal Servizio.

10. DOCUMENTAZIONE PER LA RENDICONTAZIONE

10.1 Il consuntivo deve essere accompagnato da: certificato di regolare esecuzione, elaborati consuntivi dei lavori realizzati, elenco dei documenti giustificativi della spesa e dei corrispondenti documenti di pagamento, copia conforme dei documenti fiscali (fatture, documenti aventi forza probatoria equivalente, mandati di pagamento), check list di autovalutazione in merito alle procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture (ai sensi del D.Lgs n. 50/2016) in relazione alle procedure adottate dall'Ente, in conformità alle disposizioni emanate da AGEA – Op, sottoscritte dal Responsabile Unico del Procedimento.

10.2 Sono ammissibili a contributo solo le spese effettivamente sostenute ed afferenti agli interventi realizzati sulla scorta dei progetti approvati, o di loro varianti, rispetto alle quali sarà determinata l'entità del saldo.

Tali spese devono corrispondere a pagamenti eseguiti dal beneficiario giustificati da fatture pagate o da documenti contabili di equivalente valore probatorio. Il pagamento effettuato deve trovare riscontro nel mandato di pagamento regolarmente quietanzato dalla banca.

10.3 Nell'ambito delle spese ritenute ammissibili dalla normativa comunitaria e nazionale concernente il sostegno allo sviluppo rurale, sono riconosciute eleggibili a contributo, le spese effettivamente sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda.

10.4. Deve essere garantito il rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità del Decreto Legislativo n. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici".

Ai fini dell'ammissibilità della spesa per l'esecuzione mediante affidamento di opere, servizi e forniture, il beneficiario può utilizzare:

- contratto di affidamento nell'osservanza dei limiti della soglia comunitaria;
- contratto di affidamento a seguito di gara ad evidenza pubblica;
- contratto di affidamento diretto "in house providing".

Nel caso in cui la scelta dell'Ente ricada sull'affidamento "in house providing", per la legittimità dello stesso è necessario che concorrano i seguenti elementi:

a) l'amministrazione aggiudicatrice eserciti sul soggetto affidatario un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi;

b) il soggetto affidatario svolga la maggior parte della propria attività in favore dell'ente pubblico di appartenenza.

Il rispetto di tali disposizioni deve essere garantito anche nella fase di scelta del soggetto incaricato della progettazione e direzione lavori.

In linea con l'accordo di partenariato italiano, l'affidamento diretto (in house providing) deve avvenire a seguito di una valutazione rispetto alle migliori offerte sul mercato in termini di qualità, disponibilità di competenze professionali e costi.

Inoltre, per tutte le spese sostenute devono essere rispettate le norme comunitarie sulla pubblicità dell'appalto e sulla effettiva concorrenza fra più fornitori (acquisizione di almeno tre preventivi da ditte fornitrici in concorrenza tra di loro. Le ditte offerenti, ancorché con diverso numero di partita IVA, non devono avere la medesima sede legale (città, via, numero telefonico).

Ai sensi dell'art. 36 del DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50, possono essere eseguiti lavori in amministrazione diretta di importo inferiore a 150.000,00 euro.

10.5. In deroga all'articolo 48, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, se, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di Covid-19, non ci sono le condizioni di effettuare alcuna visita sul luogo dell'operazione sovvenzionata o del relativo investimento prima dell'erogazione del saldo, si applicano le misure disposte da AGEA, di sostituire tali visite con l'esame di prove documentali pertinenti, incluse le fotografie geolocalizzate, che devono essere fornite dal beneficiario. Qualora tali visite non possano essere sostituite da prove documentali pertinenti, le visite in questione verranno eseguite dopo il pagamento del saldo.

11. ANTICIPI

Al fine di agevolare l'attuazione dei progetti d'investimento il Programma, prevede la possibilità versare anticipi ai beneficiari per la realizzazione di investimenti materiali come previsto dall'art. 45 del Reg.UE 1305/2013. Come previsto dall'art. 63 del Reg. (UE) n. 1305/2013, tale versamento è subordinato alla costituzione di una garanzia bancaria (o equivalente) pari al 100% dell'importo anticipato. Nel caso di beneficiari pubblici, gli anticipi sono versati ai comuni, alle regioni e alle relative associazioni, nonché ad organismi di diritto pubblico. Un documento probatorio fornito quale garanzia da una pubblica autorità è ritenuto equivalente alla garanzia sopra indicata a condizione che tale autorità si impegni a versare l'importo dichiarato nel documento se il diritto all'anticipo non è stato riconosciuto.

La garanzia è svincolata una volta che l'organismo pagatore competente abbia accertato che l'importo delle spese effettivamente sostenute corrispondenti all'aiuto pubblico per l'intervento supera l'importo dell'anticipo. Secondo quanto previsto dall'art. 45, par. 4 dello stesso Regolamento i beneficiari possono chiedere al competente organismo pagatore il versamento di un anticipo non superiore al 50 % dell'aiuto pubblico per l'investimento, fatte salve eventuali successive disposizioni volte a garantire liquidità in riferimento alle misure da attivare in agricoltura in relazione all'emergenza COVID-19.

Come previsto dal Decreto n. 6093 del 6.6.2019 del Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo con cui sono state approvate le modifiche alle Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 "Nel caso in cui il progetto si concluda con un pagamento complessivo inferiore rispetto all'importo dell'anticipo ricevuto, si deve recuperare il contributo ricevuto in eccesso, comprensivo degli interessi maturati... Tuttavia, se si tratta di Enti pubblici, poiché l'anticipo erogato non matura interessi in quanto depositato su conti infruttiferi, la restituzione degli interessi non sarà dovuta."

12.SPESE AMMISSIBILI

12.1 Gli investimenti previsti dal presente programma sono ammessi nel rispetto degli articoli 45 e 46 (irrigazione) del Reg. UE 1305/2013, quando pertinenti. In particolare, qualora gli investimenti rischiano di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la loro ammissibilità a beneficiare del sostegno, è preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale. Tale valutazione di impatto è effettuata conformemente alla normativa applicabile per la tipologia di investimento interessato.

12.2 In attesa di disporre di costi standard calcolati e certificati a norma dell'art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e dell'art. 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013, le spese sono rimborsate sulla base della documentazione giustificativa delle stesse e delle specifiche previste dal presente bando.

12.3 Sono ammissibili a beneficiare del sostegno del presente programma unicamente le seguenti voci di spesa:

- a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili;
- b) acquisto o leasing di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene;
- c) spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese a titolo delle lettere a) e b);
- d) i seguenti investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali;
- e) i costi di elaborazione di piani di gestione forestale e loro equivalenti.

12.4 Per le operazioni che implicano investimenti in natura, i contributi di beneficiari pubblici o privati, segnatamente per la fornitura di beni o servizi senza pagamenti in denaro giustificato da fatture o documenti equivalenti, possono essere considerati spese ammissibili alle condizioni previste dall'art. 69 del Reg UE 1303/2013. Le prestazioni volontarie non retribuite, al fine di aver sufficienti garanzie circa l'effettiva esecuzione delle prestazioni, sono considerate spesa ammissibile alle seguenti condizioni:

- il beneficiario sia un privato agricoltore/imprenditore o privato detentore di foreste;
- il costo della prestazione dovrà risultare da una analisi dei prezzi che giustifichi tempi e costi della stessa in riferimento all'ordinarietà di esecuzione e dal costo della manodopera prevista dai contratti collettivi di lavoro in vigore nella provincia di appartenenza. La congruità di tale costo dovrà essere verificata tramite computo metrico preventivo redatto sulla scorta di prezzari pubblici regionali vigenti alla data della prestazione, se precedente alla presentazione della domanda, ovvero alla data di presentazione della domanda;
- il beneficiario, in relazione alla prestazione, dovrà dimostrare la presenza in azienda di adeguata forza lavoro, nonché il possesso degli eventuali mezzi specifici occorrenti;
- sia possibile in sede di controlli amministrativi (visita in sito) verificare la prestazione nonché la presenza delle unità lavorative e mezzi occorrenti;
- i materiali utilizzati per i lavori in economia dovranno comunque essere documentati con fatture.

12.5 L'acquisto di un bene immobile nonché di terreni nel limite del 10% del costo totale dell'operazione, costituisce una spesa ammissibile ai fini del cofinanziamento del FEASR, purché sia direttamente connesso alle finalità dell'operazione in questione e previsto tra le tipologie ammissibili nella scheda misura.

12.6 E' ammissibile al cofinanziamento da parte del FEASR la spesa sostenuta in relazione a operazioni di acquisizione mediante locazione finanziaria qualora sia un aiuto all'utilizzatore e avvenga alle condizioni di seguito esposte:

- sia espressamente previsto per l'intervento nella scheda misura e sia richiesto al momento della domanda da parte del richiedente;
- qualora la durata contrattuale minima corrisponde alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile al cofinanziamento non deve superare il valore di mercato del bene. L'aiuto è versato in relazione ai canoni effettivamente pagati alla data di ultimazione dell'operazione;
- qualora la durata contrattuale minima sia inferiore alla vita utile del bene, l'aiuto è versato in relazione ai canoni effettivamente pagati alla data di ultimazione dell'operazione.

Nel caso del leasing e altri costi connessi alla locazione finanziaria come il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali e oneri assicurativi, non costituiscono una spesa ammissibile.

12.7 L'IVA non costituisce una spesa ammissibile di un'operazione, salvo in caso di irreperibilità a norma della legislazione nazionale sull'IVA.

12.8 Le spese generali ai sensi dell'art. 45 del Reg. 1305/2013, si riferiscono alle spese come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità, collegate agli investimenti di cui alle lettere a) e b) dello stesso articolo. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese a titolo delle lettere a) e b). Sono ammesse a contributo nel caso di operazione individuali di investimento e nel limite massimo del 12% dell'importo complessivo dell'investimento secondo i limiti e le condizioni che vengono esplicitate per ciascuna tipologia di investimento. Tali spese sono ammissibili qualora siano sostenute effettivamente e in relazione diretta all'operazione cofinanziata e certificate sulla base di documenti che permettono l'identificazione dei costi reali sostenuti in relazione a tale operazione. Nel caso di spese generali riferite a costi indiretti e costi per il personale in materia di sovvenzioni e assistenza rimborsabile, queste sono ammissibili nei limiti di quanto previsto dall'art. 68 del Reg. 1303/2013 ed inoltre le modalità di calcolo, verranno esplicitate nei rispettivi bandi afferenti la specifica misura. Possono essere considerate ammissibili le spese generali di cui all'art. 45.2 a), b), c) del Reg. (UE) n. 1305/2013, effettuate nei 24 mesi prima della presentazione della domanda stessa e connesse alla progettazione dell'intervento proposto nella domanda di sostegno, pagate entro il 31 dicembre 2023.

12.9 Non sono ammissibili al cofinanziamento del FEASR le seguenti voci:

- I semplici investimenti di sostituzione;

- l'acquisto terreni per un costo superiore al 10% del totale delle spese ammissibili relative all'operazione considerata;
- l'acquisto di beni immobili usati che abbiano già fruito di finanziamento pubblico nel corso dei 10 anni precedenti;
- acquisto di materiale usato o di occasione;
- oneri finanziari: ovvero gli interessi debitori (ad esclusione degli abbuoni di interessi miranti a ridurre il costo del denaro per le imprese nell'ambito di un regime di Aiuti di Stato autorizzato), gli aggi, le spese e le perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari;
- oneri relativi a conti bancari: ovvero le spese di apertura e di gestione di conti bancari;
- ammende, penali e spese per controversie legali;
- spese per garanzie bancarie fornite da una banca o da altri istituti finanziari, se non diversamente indicato nella scheda misura.
- materiale usato.

Non sono inoltre ammissibili al sostegno gli investimenti le spese relative all'acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all'aiuto, di animali, di piante annuali e la loro messa a dimora.

13. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

I beneficiari sono tenuti a rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dal Regg. CE n. 1305/2013 e il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, Allegato III art. 2.

Per quanto attiene al contenuto delle informazioni, alle caratteristiche e loghi da esporre obbligatoriamente vale quanto previsto dal **Manuale operativo** in merito agli **obblighi di informazione** approvato dal Comitato di Sorveglianza del 18 Gennaio 2016, consultabile all'indirizzo internet:

<http://www.regione.umbria.it/documents/18/1216738/PSR+2014-20+Obblighi+di+Comunicazione/dc726102-da8d-49ab-aade-78b9b7772034>

14. REVOCA DEL BENEFICIO

14.1 Il beneficio è revocato nei seguenti casi:

- a) per espressa rinuncia del titolare dei terreni o del beneficiario;
- b) per mancata presentazione del consuntivo dei lavori entro i termini stabiliti senza alcuna motivazione o richiesta di proroga;
- c) per le violazioni delle dichiarazioni e degli impegni, in applicazione alla normativa vigente.

Nei casi previsti ai precedenti punti a), b) e c) le somme già rimosse dal beneficiario devono essere restituite dalla stessa all'organismo pagatore.

14.2 Il rimborso dell'aiuto ricevuto non è richiesto, né parziale né integrale, in caso di forza maggiore e nelle circostanze eccezionali di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013 per come richiamate dal Re. (UE) 1305/2013 e ulteriormente specificate dal Reg. delegato (UE) 640/2014; possono essere, in particolare, riconosciute i seguenti casi e circostanze:

- a) il decesso del beneficiario;
- b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) un'epizootia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio del Servizio competente, devono essere comunicati a quest'ultimo per iscritto entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.

15. MONITORAGGIO E CONTROLLO

Ai fini del monitoraggio fisico e finanziario il Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria acquisisce i dati e le informazioni necessarie.

Il beneficiario è tenuto a inviare tutti i dati e le informazioni indispensabili all'attività di monitoraggio.

16. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

16.1 Gli interventi previsti nel presente bando sono a totale carico dei fondi comunitari, nazionali e regionali (100 per cento della spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile).

16.2 la dotazione di spesa pubblica complessiva del presente Bando del Programma di Sviluppo Rurale è la seguente:

- sottomisura 8.3, disponibilità € 3.000.000,00;
- sottomisura 8.4, disponibilità € 1.000.000,00;
- sottomisura 8.5, disponibilità € 3.000.000,00.

L'aliquota di sostegno del FEASR è il 43,12% di ciascun importo sopra indicato.

17. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Informativa sul trattamento dei dati personali per il caso di dati raccolti direttamente presso l'interessato ai sensi dell'art. 13 Reg. (UE) 2016/679:

Ai sensi dell'art. 13 Reg. (UE) 2016/679 "Regolamento del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" si forniscono le seguenti informazioni in relazione al trattamento dei dati personali richiesti ai fini della partecipazione al presente Avviso pubblico.

1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e del legale rappresentante (art. 13, par. 1, lett. a) Reg. (UE) 2016/679):

Titolare del trattamento dei dati è la Regione Umbria – Giunta regionale, con sede in Corso Vannucci 96 – 06121 Perugia; Email: infogiunta@regione.umbria.it; PEC: regione.giunta@postacert.umbria.it; Centralino: +39 075 5041) nella persona del suo legale rappresentante, il Presidente della Giunta Regionale;

2. Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (art. 13, par. 1, lett. b) Reg. (UE) 2016/679)

Il Titolare ha provveduto a nominare il Responsabile della protezione dei dati i cui contatti sono pubblicati nel Sito Web istituzionale www.regione.umbria.it/privacy1.

3. Modalità, base giuridica del trattamento dei dati (art. 13, par. 1, lett. c) Reg. (UE) 2016/679) e finalità del trattamento:

La Regione Umbria, in qualità di titolare tratterà i dati personali conferiti, con modalità prevalentemente informatiche / cartacee. Il trattamento si fonda sulle seguenti basi giuridiche:

☐ esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di un potere pubblico

☐ esecuzione di un obbligo legale

Il trattamento è svolto per le seguenti finalità: adempimento degli obblighi di gestione, controllo, monitoraggio e valutazione ai sensi del Reg. (UE) 1305/2013 e, in particolare, degli obblighi di cui ai titoli VI e VII. I dati, possono anche essere utilizzati per finalità di ricerca e programmazione direttamente svolte da enti pubblici o affidate dagli stessi ad enti convenzionati che ne garantiscano l'anonimato statistico.

4. Categorie di dati personali in questione (art. 14, par. 1, lett. d) Reg. (UE) 2016/679)

Le categorie di dati personali oggetto di trattamento sono i dati comuni.

5. Obbligatorietà o facoltatività conferimento dati (art. 13, par. 2, lett. e) Reg. (UE) 2016/679)

Il mancato inserimento dei dati il cui conferimento sia obbligatorio determina l'impossibilità di portare a termine la compilazione della domanda. Il mancato inserimento dei dati il cui conferimento sia facoltativo non pregiudica il completamento della procedura di compilazione ed invio della domanda.

6. Eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali (art. 13, par. 1, lett. e) Reg. (UE) 2016/679)

All'interno dell'Amministrazione i dati saranno trattati dal personale e da collaboratori del Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria.

All'esterno dell'Amministrazione i dati verranno trattati da soggetti espressamente nominati come Responsabili esterni del trattamento, i cui dati identificativi sono conoscibili tramite richiesta da avanzare al Responsabile per i Dati Personali.

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

7. Periodo di conservazione dei dati personali (art. 13, par. 2, lett. a) Reg. (UE) 2016/679)

I dati saranno trattati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti, ovvero per i tempi previsti da specifiche normative:

- Reg. (UE) 702/2014 e degli "Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020" (GU C 204 - 1.7.2014), ai sensi del quale le informazioni saranno conservate per almeno 10 anni dall'adozione della decisione di concessione dell'aiuto.

- Reg. (UE) 1303/2013, ai sensi del quale le informazioni saranno conservate per almeno 10 anni dieci anni dal pagamento finale al beneficiario.

8. Diritti dell'interessato (art. 13, par. 2, lett. b) e d) Reg. (UE) 2016/679)

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD).

L'apposita istanza alla Regione Umbria è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso la Regione Umbria (Regione Umbria/Giunta regionale - Responsabile della Protezione dei dati personali, Corso Vannucci 96 – 06121 Perugia, email: dpo@regione.umbria.it).

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

Il sottoscritto cognome _____ nome _____
nato a _____ il _____ residente a _____ in
via/loc _____ in qualità di _____

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità (Art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445),

DICHIARA

- di essere a conoscenza che _____ (Ente beneficiario) nella persona del legale rappresentante _____ presenterà, domanda di adesione al Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014-2020 - Misura – relativamente ai terreni identificati nella seguente tabella:

Comune	Foglio	Particella/e	Titolo di Possesso	Superficie
Totale				

- di delegare/affidare _____ (Ente beneficiario) alla redazione del progetto definitivo/esecutivo, alla esecuzione dei lavori ed alla riscossione dei contributi previsti;
- di impegnarsi, nel caso in cui il progetto preveda la realizzazione di interventi strutturali e/o interventi di manutenzione di strutture preesistenti, a non distogliere tali strutture dal previsto impiego per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data di decisione dell'erogazione del saldo, salvo specifica autorizzazione del competente Servizio regionale;
- di aver preso atto delle condizioni e delle modalità che regolano la corresponsione degli aiuti;
- di essere pienamente a conoscenza del contenuto del Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014-2020 e degli obblighi specifici che assume a proprio carico;
- di accettare sin d'ora eventuali modifiche al regime di aiuti di cui al Reg. (CE) 1305/2013 introdotte con successivi regolamenti comunitari, anche in materia di controlli e sanzioni;
- di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli adempimenti precisati nel Programma e nel presente bando;
- di impegnarsi a mantenere in buono stato gli interventi realizzati, con particolare riferimento a quelli che prevedono la messa a dimora di materiale vegetale;
- di consentire che l'autorità competente abbia accesso, in ogni momento e senza restrizione, agli appezzamenti ed agli impianti dell'azienda per le attività di ispezione previste, nonché a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli;
- di esonerare l'Amministrazione regionale da ogni responsabilità derivante dal pagamento del contributo richiesto, nei confronti di terzi aventi causa a qualsiasi titolo;
- di essere a conoscenza che in caso di affermazioni fraudolente e/o mancato rispetto degli impegni sottoscritti, tranne i casi di forza maggiore, sarà passibile delle sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente;
- di non essere intenzionato a beneficiare né di aver beneficiato di altri finanziamenti per gli stessi interventi.

_____, li _____

Firma

Indirizzi di gestione forestale sostenibile (GFS) in Umbria

1. Premessa

Si definisce Gestione Forestale Sostenibile (GFS) "la gestione e l'utilizzo di foreste e di territori forestali secondo modalità e ritmi in grado di mantenere la biodiversità, la produttività, la capacità rigenerativa, la vitalità e le potenzialità necessarie per svolgere oggi e in futuro, funzioni ecologiche economiche e sociali a livello locale, nazionale e globale, senza arrecare danno ad altri ecosistemi" (Conferenza di Helsinki, 1993).

I pilastri su cui si fonda la GFS sono:

- la sostenibilità ambientale;
- la sostenibilità sociale;
- la sostenibilità economica.

In Europa la GFS fa riferimento alla Conferenza interministeriale per la protezione delle foreste in Europa, oggi Forest Europe, nell'ambito della quale sono stati individuati i principi che gli Stati membri sono chiamati ad applicare alle politiche forestali e sui quali si basa la possibilità di ottenere il supporto dall'Unione europea, in particolare dalle politiche di sviluppo rurale. Si tratta di un processo dinamico che si sviluppa a livello internazionale, regionale e locale e che necessita di essere concretizzato in bosco dai gestori delle foreste.

Tutti gli Stati membri dell'Unione europea hanno sottoscritto l'impegno di gestire in modo sostenibile le foreste in coerenza con le proprie politiche forestali ed il proprio quadro normativo.

Come indicato dalla strategie forestali europee, l'efficienza delle risorse nel settore forestale si ottiene quando l'utilizzo delle foreste avviene in modo tale da minimizzare l'impatto sull'ambiente e sul clima e privilegiando, al contempo, i prodotti che hanno maggiore valore aggiunto, creando maggiore occupazione ed un miglior bilancio del carbonio.

La GFS si basa sui seguenti criteri:

1. Mantenimento e appropriato miglioramento delle risorse forestali e loro contributo al ciclo globale del carbonio (garantire l'equilibrio tra crescita legnosa e tagli di prelievo);
2. Mantenimento della salute e vitalità degli ecosistemi forestali;
3. Mantenimento e sviluppo delle funzioni produttive delle foreste;
4. Mantenimento, conservazione e appropriato miglioramento della diversità biologica negli ecosistemi forestali;
5. Mantenimento e appropriato miglioramento delle funzioni protettive nella gestione forestale;
6. Mantenimento delle altre funzioni e condizioni socio-economiche.

2. La Gestione Forestale Sostenibile in Umbria

I principi della GFS, per come definiti dalla Conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993, trovano riscontro nei Piani forestali regionali (PFR) rispettivamente per il periodo 1998-2007 e per il periodo 2008-2017.

Il vigente Piano Forestale Regionale (approvato dal Consiglio regionale con delibera n. 382 dell' 8 febbraio 2010), costituisce declinazione e specificazione a livello regionale del Programma Quadro per il Settore Forestale nazionale. In particolare, il Piano Forestale Regionale (PFR) fa propri e cala nella realtà dell'Umbria gli indirizzi della Strategia dell'UE per le foreste, il Piano d'azione dell'UE per le foreste ed è costruito sul sistema di principi, criteri ed indicatori di GFS stabiliti in sede di Conferenza Interministeriale per la Protezione delle Foreste in Europa (MCPFE, ora "Forest Europe"). Inoltre, il Piano Forestale Regionale trova nella legge regionale n. 28/2001 (Testo unico regionale delle foreste), così come modificata ed integrata da ultimo nel 2015, e nel relativo regolamento di attuazione n. 7/2002, così come modificato ed integrato da ultimo nel 2013, il necessario quadro normativo di dettaglio per dare concreta attuazione ai suddetti principi di gestione forestale sostenibile per tutte le superfici forestali dell'Umbria.

In particolare, la GFS risulta di fatto applicata, nei suoi principali riferimenti, per tutti i boschi dell'Umbria sulla base dei limiti, delle prescrizioni e dei divieti previsti dalla l.r. 28/2001 e dal relativo r.r. 7/2002.

3. I piani di gestione forestale (PGF) e i piani pluriennali di taglio (PPT)

Il piano di gestione forestale (PGF), come stabilito dall'art. 7, comma 1, del regolamento regionale n. 7/2002, ha lo scopo di garantire la concretizzazione degli indirizzi stabiliti a livello sovraordinato e l'applicazione dei principi e criteri della GFS, quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993, a livello di azienda forestale, singola o associata. Come stabilito dal PFR, si tratta di un documento che per proprietà singole o associate superiori a 100 ettari, attraverso la dettagliata conoscenza dei parametri quali-quantitativi dei boschi considerati, determina, tenuto conto dei vincoli esistenti e degli indirizzi generali della politica forestale e territoriale, le linee operative più idonee per ottenere quegli assetti selvicolturali che garantiscono l'espletamento duraturo della multifunzionalità o comunque della funzione (produttiva, protettiva, turistico-ricreativa ed educativa) definita per ciascuno di essi.

Il PFR indica fra gli obiettivi delle politiche forestali regionali la necessità di "Incrementare la gestione attiva e pianificata delle foreste" e fra le azioni da realizzare l' "ampliamento della superficie gestita con piani aziendali e interaziendali e gestione integrata a livello regionale dei dati forniti dalla pianificazione di dettaglio". Per queste finalità, il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, oltre a incentivare la redazione dei PGF, sostiene anche la redazione di piani pluriennali di taglio (PPT), quale "strumento avente valore equivalente", per superfici di bosco comprese fra 25 e 100 ettari. Ai sensi dell'art. 6 del regolamento regionale n. 7/2002, tali piani hanno valore quinquennale. Il sostegno a

tali strumenti è subordinato ad un approccio conforme alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

4. Indirizzi di GFS per i PGF e PPT

La conformità dei PGF e dei PPT ai principi e criteri della GFS, quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993, si verifica quando i suddetti strumenti di pianificazione comprendono e rispettano gli indirizzi di seguito specificati per ciascuno dei sei criteri della GFS. Per ogni criterio sono indicati gli aspetti già assolti quando sia rispettata la normativa regionale e quelli che necessitano di essere trattati all'interno degli strumenti di pianificazione forestale (PGF e PPT).

CRITERIO 1: MANTENIMENTO E APPROPRIATO MIGLIORAMENTO DELLE RISORSE FORESTALI E LORO CONTRIBUTO AL CICLO GLOBALE DEL CARBONIO

1.1 Aspetti contemplati dalla normativa regionale

- la riduzione della superficie forestale non è consentita (fanno eccezione le situazioni debitamente giustificate e dimostrate nei casi previsti dall'art. 7 della l.r. 28/2001);
- le sottopiantagioni devono essere realizzate con l'uso di specie autoctone per (art. 15 del r.r. 7/2002).

1.2 Aspetti da trattare nei PGF e PPT

- la ripresa media annua prevista dal piano di gestione non deve superare l'incremento corrente di massa legnosa nel periodo considerato, salvo diversa prescrizione eventualmente stabilita dal piano di gestione forestale ed adeguatamente motivata (ad es. per motivi esclusivamente di ordine fitosanitario); nel caso dei boschi cedui la ripresa può essere valutata in termini di superficie con riferimento al piano dei tagli a lungo termine;
- l'eventuale imboschimento di terreni agricoli ed altre aree non boschive deve essere oggetto di valutazione.

CRITERIO 2: MANTENIMENTO DELLA SALUTE E VITALITÀ DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI

2.1 Aspetti contemplati dalla normativa regionale

- limitazioni alle superfici delle tagliate (art. 27 del r.r. 7/2002);
- trattamento e rilascio di specie diverse nei cedui (art. 31 del r.r. 7/2002);
- trattamento e rilascio di specie diverse nei boschi di alto fusto (art. 40 del r.r. 7/2002).

2.2 Aspetti da trattare nei PGF e PPT

- deve essere registrato l'eventuale utilizzo di presidi fitosanitari e di fertilizzanti (ad esempio nel caso dei castagneti da frutto o degli impianti di arboricoltura da legno), minimizzando il loro utilizzo. L'uso di pesticidi, erbicidi ed OGM non è consentito nelle foreste esistenti e negli imboschimenti protettivi, fatta eccezione per ragioni fitosanitarie indicate o prescritte dal Servizio fitosanitario regionale.

CRITERIO 3: MANTENIMENTO E SVILUPPO DELLE FUNZIONI PRODUTTIVE DELLE FORESTE

3.1 Aspetti contemplati dalla normativa regionale

- il piano deve comprendere la totalità della superficie forestale in possesso del titolare
- il piano deve comprendere gli aspetti indicati negli allegati D ed E del r.r. 7/2002
- regolamentazione del pascolamento (art. 20 del r.r. 7/2002)
- gestione dei boschi in cui sono presenti tartufaie naturali (art. 20ter del r.r. 7/2002)
- gli enti pubblici devono destinare almeno il 10% dei ricavi derivanti dalla gestione forestale ad interventi di pianificazione, conservazione, miglioramento e potenziamento dei propri boschi (art. 31 della l.r. 28/2001).

3.2 Aspetti da trattare nei PGF e PPT

- evidenziazione cartografica delle funzioni principali con particolare riferimento ai boschi che svolgono funzioni protettive;
- le tecniche di utilizzazione forestale devono considerare, se del caso, l'eventuale pascolamento e altri aspetti quali la produzione di prodotti non legnosi e la fruizione ricreativa;
- indicazione relative a singoli alberi nel caso di alberi monumentali e per foreste con elevato valore paesaggistico;
- il prelievo di prodotti legnosi e non legnosi non deve eccedere la capacità di rigenerazione e ricostituzione naturale delle foreste nel lungo periodo (si veda anche punto 1.2).

CRITERIO 4: MANTENIMENTO, CONSERVAZIONE E APPROPRIATO MIGLIORAMENTO DELLA DIVERSITÀ BIOLOGICA NEGLI ECOSISTEMI FORESTALI

4.1 Aspetti contemplati dalla normativa regionale

- devono essere garantiti il rispetto degli artt. 10 e 13, comma 3, del r.r. 7/2002, relativi alla conservazione di alberi per finalità bioecologiche e della ramaglia;
- i trattamenti ed interventi previsti devono essere finalizzati a garantire la rinnovazione per via naturale sull'intera superficie. Eventuali interventi di sottopiantagione devono essere effettuate nel rispetto dell'art. 15 del r.r. 7/2002;
- regolamentazione del pascolamento (art. 20 del r.r. 7/2002);

- trattamento e rilascio di specie diverse nei cedui (art. 31 del r.r. 7/2002);
- trattamento e rilascio di specie diverse nei boschi di alto fusto (art. 40 del r.r. 7/2002).

4.2 Aspetti da trattare nei PGF e PPT

- la cartografia di piano deve evidenziare i limiti dei Siti della Rete Natura 2000 ed evidenziare la presenza di habitat e specie minacciate. Le prescrizioni di intervento devono garantire la salvaguardia e la protezione di specie rare e dei relativi habitat;
- segnalazione della presenza di specie arboree non autoctone.

CRITERIO 5: MANTENIMENTO E APPROPRIATO MIGLIORAMENTO DELLE FUNZIONI PROTETTIVE NELLA GESTIONE FORESTALE

5.1 Aspetti contemplati dalla normativa regionale

- la trasformazione in altre qualità di coltura della superficie forestale non è consentita (fanno eccezione le situazioni debitamente giustificate e dimostrate nei casi previsti dall'art. 7 della l.r. 28/2001);
- lo sradicamento delle piante di alto fusto e delle ceppaie è vietato (art. 7 della l.r. 28/2001);
- tutela boschi con finalità protettiva (art. 9 del r.r. 7/2002);
- rilascio di ramaglia in bosco (art. 13 del r.r. 7/2002);
- corretto esbosco dei prodotti (art. 14 del r.r. 7/2002);
- divieto asportazione terriccio e lettiera (art. 17 del r.r. 7/2002);
- limitazioni alle superfici delle tagliate (art. 27 del r.r. 7/2002).

5.2 Aspetti da trattare nei PGF e PPT

- evidenziazione cartografica delle funzioni principali con particolare riferimento ai boschi che svolgono funzioni protettive (si veda anche punto 3.2).

CRITERIO 6: MANTENIMENTO DELLE ALTRE FUNZIONI E CONDIZIONI SOCIO-ECONOMICHE

6.1 Aspetti da trattare nei PGF e PPT

- eventuali indicazioni sulle strategie per la promozione dei prodotti legnosi e non legnosi;
- cartografia delle vie di accesso per le attività didattico-ricreative (sentieri) e delle aree di sosta;
- elenco dei siti di interesse storico, culturale e spirituale presenti all'interno della foresta e indicazioni per la loro tutela.